

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23225 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: DI MARZIO PAOLO
Data pubblicazione: 14/07/2026

OGGETTO: Irpef, Iva ed Irap,
2005 - Ricorre ADE
Accertamento con adesione -
Perfezionamento - Garanzia
fideiussoria irregolare - Diniego -
Motivazione apparente -
Legittimazione ad impugnare.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, *ex lege*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

- **ricorrente** -

contro

De Luca Salvatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. Serena Cancellara del Foro di Pescara, che ha indicato recapito Pec;

- **controricorrente** -

e nei confronti di

Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore di Equitalia Centro Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **intimata** -

avverso

la sentenza n. 1341, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 5.12.2016, e pubblicata il 23.5.2017;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

Fatti di causa

1. L'Amministrazione finanziaria, a seguito di verifiche svolte anche mediante indagine sui conti correnti bancari a lui riconducibili, notificava l'8.11.2010 (ric., p. III) a De Luca Salvatore, libero professionista svolgente attività di studio legale, l'avviso di accertamento n. TD5010200586/2011, contestando il maggior reddito non dichiarato nell'anno 2005, con riferimento ai tributi dell'Irpef, dell'Irap e dell'Iva.

Il contribuente promuoveva procedura di accertamento con adesione, conclusasi positivamente in data 5.4.2011. Procedeva quindi al versamento della prima rata ed alla consegna della prescritta polizza fideiussoria. Tuttavia l'Amministrazione finanziaria gli notificava il 9.5.2011 atto di diniego di adesione n. 10480/2011 (sent. CTR, p. 1) a causa dell'omessa prestazione di valida polizza fideiussoria, perché quella fornita dal contribuente non era stata rilasciata da Consorzio abilitato nei termini di legge, non essendo iscritto all'albo di cui all'art. 106 del TUB. Salvatore De Luca impugnava il diniego innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone.

1.1. Quindi l'Amministrazione finanziaria iscriveva a ruolo l'originaria pretesa creditoria, e notificava al contribuente il 27.10.2011 la cartella di pagamento n. 020 2011 0078240015. Salvatore De Luca impugnava anche la cartella di pagamento innanzi alla stessa Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, sostenendone la radicale invalidità in quanto, a seguito dell'accordo di adesione, la pretesa tributaria risultava comunque modificata e ridotta nell'ammontare.

2. La CTP riuniva i due ricorsi e li accoglieva parzialmente, ritenendo che dovessero considerarsi dovute le somme come concordate con l'atto di adesione.

3. Avverso la decisione parzialmente sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello il contribuente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, e si costituiva anche l'Incaricato per l'esazione che aveva notificato la cartella di pagamento, Equitalia Centro Spa (cui è poi succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione). La CTR, che decideva contestualmente, ma in separato giudizio, anche l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la medesima decisione, respingeva l'impugnazione del contribuente e confermava la decisione di primo grado.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, successore di Equitalia Centro Spa, ha ricevuto la notificazione del ricorso il 3.1.2018, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l'Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice dell'appello espone una motivazione priva di ogni valutazione propria sui fatti di causa, che si risolve in una motivazione meramente apparente.

2. Mediante il secondo strumento d'impugnazione, introdotto in via subordinata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l'Ente impositore censura ancora la nullità della pronuncia del giudice dell'appello, in conseguenza della violazione dell'art. 112 c.p.c., per non

essersi la CTR pronunciata sulla contestazione di inammissibilità dei ricorsi del contribuente avverso entrambi gli atti impugnati, il diniego di adesione e la cartella di pagamento.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., l'Amministrazione finanziaria critica la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 4, 8 e 9 del D.Lgs. n. 218 del 1997, per non avere il giudice del gravame rilevato la totale invalidità ed irrilevanza dell'atto di adesione stipulato dalle parti per non essersi la procedura perfezionata, non avendo il contribuente presentato una polizza fideiussoria emessa da uno dei soggetti abilitati a norma di legge, come richiesto all'art. 8 del Tuir, nella versione *ratione temporis* applicabile.

4. Non sussistono le condizioni perché siano esaminate nel merito le censure proposte dall'Ente impositore.

Occorre infatti rilevare che, in questo giudizio, la CTR ha pronunciato sull'appello proposto dal contribuente il quale, tra l'altro, domandava l'integrale annullamento della cartella esattoriale per essere stata l'originaria pretesa fiscale comunque sostituita dall'accordo raggiunto dalle parti in sede di procedimento di accertamento con adesione. Scrive il giudice dell'appello che "la decisione emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone appare favorevole all'odierno appellante, mentre le censure dallo stesso mosse con l'atto di appello appaiono, alla luce di quanto correttamente sostenuto nella motivazione della sentenza impugnata, del tutto infondate.

Infatti, nella sentenza appellata, non si riscontra l'asserito "error in procedendo" lamentato dall'appellante" (sent. CTR, p. 2). Nulla dice il giudice del gravame in ordine alle censure proposte dall'Amministrazione finanziaria, che però neppure riporta di avere proposto un appello incidentale in questo giudizio.

Ne discende che il giudice dell'appello non era tenuto a pronunciare su un'impugnativa che l'Agenzia delle Entrate non aveva proposto, e l'Amministrazione finanziaria non è legittimata a dolersi di quanto la CTR ha disposto, rigettando integralmente il ricorso introdotto dal contribuente.

Il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria deve perciò essere dichiarato inammissibile.

4.1. Completezza impone peraltro di ricordare che, con riferimento alle medesime questioni tra le stesse parti, in relazione al medesimo anno d'imposta ed agli stessi atti tributari, risulta iscritto il ricorso per cassazione RGN 1555 del 2018, conseguente all'impugnazione della sentenza della stessa Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1340 dep. 23.5.2017, pertanto diversa da quella impugnata nel presente giudizio ma contestuale, e pronunciata sull'impugnazione proposta (non dal contribuente, bensì) dall'Amministrazione finanziaria. Si è assicurata la trattazione contestuale dei due processi in sede di giudizio di legittimità.

5. Le spese di lite, nei rapporti tra le parti costituite, seguono l'ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. Nulla deve provvedersi sulle spese processuali nei rapporti tra la ricorrente e l'Incaricato per la riscossione non avendo quest'ultimo svolto difese nel giudizio di legittimità.

5.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'**Agenzia delle Entrate**, che condanna al pagamento delle spese processuali in favore del costituito

controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5,500,00 per compensi, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3.7.2026.

Il Presidente

Maria Luisa De Rosa